

	All'	Organismo Pagatore AGEA protocollo@pec.agea.gov.it
	Alla	AGEA - Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi Digitaltrasformation@agea.gov.it
	Al	C.A.A. Coldiretti S.r.l. caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
	Al	C.A.A. Confagricoltura S.r.l. segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
	Al	C.A.A. CIA S.r.l. amministrazionecaa-cia@legalmail.it
	Al	CAA Caf Agri caacafagri@pec.caacafagri.com
	Al	UNICAA caa@pec.unicaa.it
	A	Tutti gli altri CAA riconosciuti Loro sedi
e, p.c.	Al	MASAF Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
	All'	Agenzia delle Entrate agenziaentratepec@pec.agenziaentrate.it
	Alla	Leonardo S.p.A cybersecurity@pec.leonardo.com

Oggetto: Decreto Interministeriale nr. 0365846 del 27/07/2026 - Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole, in attuazione dell'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”, e, in particolare, l’articolo 8-ter, rubricato “Credito di imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole”, come, da ultimo, modificato dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89; il successivo comma 2, ove si prevede che per il suddetto contributo straordinario non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente” e, in particolare, la sezione 2.1. “Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura”;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e, in particolare, gli articoli 83 e 91;
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSA

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina dovuto alle recenti crisi internazionali, il Decreto Interministeriale nr. 0365846 del 27/07/2026 (di seguito DM) ha disciplinato le modalità di fruizione di un contributo straordinario in favore delle aziende agricole, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026.

Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 90.000.000,00 milioni di euro, al netto di 200.000,00 mila euro riconosciuto all’Agea quale unico soggetto responsabile della gestione del ciclo di vita dell’incentivo. Pertanto, l’ammontare delle

risorse stanziare e disponibili per il finanziamento dell'incentivo in trattazione è pari a **89.800.000,00 milioni di euro** per l'anno 2026.

L'importo nominale complessivo dei contributi concessi, in attuazione del par. 63 della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, non può in ogni caso superare i **50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria**.

1. SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI

I soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta sono le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano "agricoltori in attività" ai sensi dell'art.4 del DM 23 dicembre 2022, n.660087. Si considera "agricoltore in attività" la persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente, ossia il modello IVA-2026. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del

D.P.R. 633/72, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione di auto-fatture, bollette doganali, fatture di acquisto o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

Sono esclusi dagli aiuti di cui alla presente circolare i soggetti di cui all'art.3, co.2, lettere a) e b) del DM.

A norma dell'art.3, co.3, del DM, sono ammissibili al contributo straordinario esclusivamente le spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, quali, a titolo di esempio, trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per lavorazioni del terreno, macchine per il raccolto, meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature, strumenti e macchinari leggeri, macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, a esclusione delle spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art.4 del DM, la procedura di accesso ai contributi è disciplinata da Istruzioni Operative da emanarsi da parte dell'Organismo Pagatore Agea **entro 10 giorni dalla pubblicazione del DM sul sito istituzionale del Masaf.**

Per accedere al contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, i soggetti beneficiari presentano domanda all'AGEA, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale con le modalità e le tempistiche di cui alle predette Istruzioni Operative.

L'arco di tempo disponibile per la trasmissione della domanda non può essere inferiore a 20 gg e, in ogni caso, il termine per l'invio della domanda non può essere successivo al 30 settembre 2026.

La domanda può essere presentata, su delega del soggetto beneficiario, anche dai Centri di assistenza agricola, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

La domanda contiene le informazioni di cui all'art.4, co.3, del DM, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al fine di garantire il rispetto del limite stabilito dal par. 63 della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, ovvero che l'importo nominale complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 2.1 della medesima Comunicazione non superi, complessivamente, 50.000 EUR per impresa, i soggetti beneficiari indicheranno anche, nella domanda, l'eventuale fruizione di altri aiuti ai sensi della Comunicazione e, in ogni caso, altri aiuti e sostegni concernenti la medesima voce di costo e il relativo importo.

Il richiedente deve allegare alla domanda copia delle fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina effettuato nel periodo 1° marzo – 31 maggio 2026 secondo le modalità previste dalle Istruzioni Operative.

Il beneficiario può modificare la domanda o rinunciare alla medesima secondo le modalità previste dalle Istruzioni Operative.

Sono considerate irricevibili le domande che non sono trasmesse secondo modalità definite dalla presente circolare e dalle relative Istruzioni Operative.

3. CALCOLO DELL'AMMONTARE DEL BENEFICIO

Ai sensi del par. 63 della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, l'importo nominale complessivo dei contributi concessi a norma del presente decreto non può superare i 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Pertanto, in sede valutazione di ammissibilità, eventuali domande aventi ad oggetto un contributo superiore al predetto importo verranno considerate ammissibili fino al limite di euro 50.000,00.

Ove l'importo dei contributi richiesti sia inferiore alle risorse stanziare per il finanziamento complessivo dell'incentivo, l'aliquota del beneficio è pari al 20% come da legge (**esempio 1**).

Ove l'importo dei contributi ammissibili sia superiore alle risorse stanziare per il finanziamento complessivo dell'incentivo, l'effettiva aliquota è rideterminata, rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei contributi sotto forma di credito d'imposta ammissibili (**esempio 2**).

In allegato si riportano i suddetti esempi di calcolo riferito all'assegnazione individuale del credito d'imposta.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM, il contributo non può superare l'aliquota pari al limite di legge, fissato nel 20%.

Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'invio delle domande di cui al capitolo 2 capoverso 3, l'Organismo Pagatore AGEA determina l'ammontare delle somme complessivamente richieste a titolo di contributo sotto forma di credito d'imposta delle domande ritenute ammissibili e individua l'aliquota di calcolo del beneficio e l'ammontare del contributo sotto forma di credito di imposta concesso a ciascun richiedente ammesso alla fruizione del beneficio.

Al termine delle operazioni istruttorie, l'Organismo Pagatore AGEA emette provvedimento di concessione e, anteriormente alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 7 del DM, trasmette all'Agenzia delle entrate, tramite il sistema di interscambio dati -SID, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito concesso. L'Agenzia delle entrate, per il tramite del SID, trasmette all'Organismo Pagatore AGEA l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

La successiva pubblicazione del provvedimento di concessione ha valore di comunicazione ai beneficiari del contributo sotto forma di credito d'imposta a ciascuno di essi concesso, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Entro il 26 ottobre 2026, l'Organismo Pagatore AGEA comunica all'Organismo di Coordinamento AGEA gli esiti dell'attività svolta al fine di consentire a quest'ultimo, entro e non oltre il 31 ottobre 2026, di trasmettere apposita relazione al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai fini del riconoscimento del compenso di € 200.000,00.

Dopo il 31 dicembre 2026, termine per la fruizione del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari, l'Agenzia delle entrate, per il tramite del SID, trasmette all'Organismo Pagatore AGEA l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

4. CUMULABILITA'

Il regime di cumulabilità del contributo sotto forma di credito d'imposta con altri aiuti è regolato dall'art.8 del DM. Affinché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto occorre tener conto anche della non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.

5. CONTROLLI, SANZIONI E DECADENZA DAL BENEFICIO

L'Organismo pagatore AGEA procede ad effettuare le opportune verifiche qualitative e di congruità in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio in relazione al costo agevolabile sostenuto, attestato dalle relative fatture e sui relativi dati imputati ai fini della sussistenza delle condizioni per la fruizione e per il mantenimento dell'agevolazione. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione totale o parziale del credito d'imposta di cui al presente decreto, ne dà comunicazione in via telematica all'Agea Pagatore AGEA che, previo svolgimento delle verifiche di competenza, provvede a revocare la concessione e a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Per gli adempimenti connessi alla registrazione dell'aiuto in trattazione, si rinvia all'art. 10 del DM che pone a carico del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo Pagatore AGEA, rispettivamente, l'obbligo della registrazione del regime di aiuto e degli aiuti individuali concessi nei Registri SIAN.

IL DIRETTORE

(Salvatore Carfi)



Firmato da SALVATORE CARFI
il 31-07-2026 20:38

ALLEGATO

Esempio 1

Totale di tutte le domande pervenute ammonta a € 70.000.000 di crediti richiesti. Tale importo è inferiore al budget di € 89.800.000. Le risorse sono sufficienti per coprire tutte le richieste e, quindi, si applica l'aliquota al 20%.

Esempio 2.

Totale di tutte le domande pervenute ammonta a € 112.250.000 dei crediti richiesti. Tale importo è superiore al budget di € 89.800.000. Le risorse non sono sufficienti per coprire tutte le richieste e, quindi, si rende necessario rideterminare l'aliquota in misura proporzionale, parametrando le risorse disponibili ai contributi ammissibili richiesti.

- *Determinazione del coefficiente di riparto*

Budget Disponibile/Totale Crediti Richiesti = $89.800.000/112.250.000 = 0,80$ (le risorse disponibili coprono esattamente l'80% del fabbisogno finanziario complessivo emerso dalle domande)

- *Rideterminazione dell'aliquota effettiva*

$20\% \times 0,8 = 16\%$ (l'aliquota effettivamente spettante per ciascun beneficiario passa dal 20% al 16% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante).